

STATUTO

CO.ESISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SANT'ANGELO LODIGIANO LO
PIAZZA CADUTI DI NASSIRIYA 22
Numero REA: LO - 1474888
Codice fiscale: 09391560969
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-02-2016 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al n. 15730/31524 di rep.

NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita ai sensi della normativa vigente e in particolare ai sensi dell'art. 1, lettera a) della legge n. 381/91, la società cooperativa sociale denominata:

"CO.ESISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", con sede nel Comune di Sant'Angelo Lodigiano.

La cooperativa potrà istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e nei termini di legge.

ART. 2 DURATA

La Cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2150 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea, salvo il diritto di recesso dei soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART.3 SCOPO MUTUALISTICO

La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione.

Essa opera per il conseguimento delle finalità di cui alla legge n. 381/91 art. 1 lett. "a" ispirandosi ai principi di solidarietà e mutualità, e si propone come scopo mutualistico la gestione in forma di impresa dei servizi socio sanitari, culturali, educativi, di cui al successivo art. 4.

La cooperativa si ispira a principi di mutualità, qualità, senso di responsabilità rispetto al ruolo di ciascuno, efficienza, comunicazione, legame con il territorio, mantenendo un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, coopererà attivamente con altri enti mutualistici, imprese, imprese sociali, o associazioni, analoghe o affini, per oggetto o intenti, ed organismi del terzo e quarto settore.

La stessa intende realizzare i propri scopi sociali, in Italia e all'estero, mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, specificatamente, attraverso l'erogazione di servizi socio sanitari assistenziali o educativi rivolti ai bisogni delle persone fragili in genere e in particolare degli anziani.

La cooperativa presta i propri servizi prioritariamente ai soci (in particolare ai soci fruitori) tuttavia la stessa può operare con, ed erogare servizi a, terzi non soci.

ART. 4 OGGETTO SOCIALE

Sono destinatari dell'attività della Cooperativa le persone anziane, le persone diversamente abili, i minori, gli adulti e gli anziani in situazioni di disagio sociale, culturale e le loro famiglie.

In particolare si prefigge di promuovere e gestire:

- forme di servizi socio sanitari e assistenziali, servizi domiciliari anche integrati con figure socio-sanitarie e sanitarie, a favore di anziani, diversamente abili, minori, adolescenti, giovani e adulti in stato di disagio sociale;
- attività di assistenza infermieristica e sanitaria;
- forme di servizi sociali/educativi a favore di persone che presentano diverse forme di dipendenza (droghe, alcool, gioco, ludopatie in genere).

Per il raggiungimento di detti scopi la Cooperativa potrà utilizzare anche l'opera di soci volontari e di terzi (non soci) quali, ad esempio, i volontari in servizio civile volontario nazionale e anche lavoratori nella veste di dipendenti o collaboratori.

Per la realizzazione dei propri fini, la Cooperativa si propone di svolgere le seguenti attività:

- a) programmare, gestire e fornire, a favore di anziani e persone fragili, servizi di assistenza domiciliare, socio assistenziale e socio sanitaria assistenziale, in proprio o anche in convenzione con ASL, Comuni o altri Enti Pubblici;
- b) programmare e gestire servizi di trasporto per soggetti in difficoltà;
- c) programmare e gestire forme di animazione sociale - culturale - educativa territoriale, a favore di anziani, compresa come l'animazione in strutture quali circoli o case di riposo e servizi similari, adatte a prevenire il disagio e l'esclusione sociale; ovvero organizzare soggiorni-vacanza quale occasione di integrazione sociale;
- d) programmare e gestire forme di interventi terapeutici riabilitativi nelle forme tradizionali quali fisiokinesiterapia, massoterapia, logopedia, psicomotricità e altre attività sanitarie nel rispetto delle normative in materia, a favore di fasce deboli. Programmare e gestire anche servizi che prevedono forme terapeutiche alternative e non tradizionali quali socioterapia, arteterapia, "pet-terapy" e altre;
- e) realizzare e distribuire pubblicazioni, a mezzo stampa o altre forme di comunicazione multimediale, allo scopo di far conoscere le attività della Cooperativa, i metodi e le buone prassi utilizzate;
- f) programmare e realizzare corsi di formazione ed aggiornamento per operatori sociali.

La Cooperativa, per l'integrazione di attività in una strategia di rete, può nelle forme consentite, cooperare stabilmente o temporaneamente con enti no profit e profit, ASL, Ufficio di Piano, Comuni, Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, I-

stituzioni scolastiche ecc.

La Cooperativa, per raggiungere gli scopi sociali e per realizzare le attività sociali, inoltre, potrà:

- * dare adesione e partecipare ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

- * raccogliere prestiti dai soli soci per destinarli esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, istituendo una sezione di attività del risparmio sociale disciplinata da apposito regolamento;

- * costituire fondi per lo sviluppo, la ristrutturazione o il potenziamento della Cooperativa, adottando procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammmodernamento della stessa.

La Cooperativa agisce sia in proprio, sia in collaborazione con enti privati e pubblici, mediante convenzioni, concessioni, affidamenti ed ogni altra forma di rapporto.

La Cooperativa, in via subordinata e non prevalente, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, anche assumendo interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale. La cooperativa potrà redigere anche regolamenti interni che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica e dei rapporti con i soci. Tali regolamenti predisposti dagli amministratori devono essere approvati dall'assemblea dei soci. La cooperativa potrà aderire ad associazioni di tutela e rappresentanza del movimento cooperativo.

TITOLO III

SOCI

ART. 5 SOCI ORDINARI

Il numero dei soci è illimitato purché risulti superiore al minimo stabilito per legge.

Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, intendono perseguirne gli scopi partecipando alle attività sociali, garantendo l'abbattimento di ogni ostacolo che risulti di impedimento al suo maggior bene e sviluppo.

Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, ed in particolar modo coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto, o che comunque possono collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale, e appartenenti alle categorie di seguito elencate.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in

base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sotto indicate:

a) soci lavoratori. Coloro che prestano attività di lavoro retribuito. Essi perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali disponibili sul mercato, anche in relazione alla situazione socio-economica in cui il rapporto si svolge.

Possono altresì essere ammessi come soci lavoratori anche coloro che esercitino o siano in grado di acquisire la professionalità necessaria all'esercizio di mestieri tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ivi compresi i rapporti di collaborazione, ovvero in qualsiasi altra forma prevista dalla legge.

b) soci volontari. Nel numero previsto dalla legge, coloro che prestano attività di lavoro a titolo volontario, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, ed esclusivamente per fini di solidarietà. I soci volontari non percepiscono nessun compenso ad eccezione di eventuali rimborsi spese.

c) soci fruitori. Persone fisiche che usufruiscono, anche indirettamente, dei servizi della cooperativa, al fine di soddisfare esigenze e bisogni legati alla loro fragilità.

ART. 6 - AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento concreto dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa e al suo buon andamento. L'ammissione, ed il successivo contratto tra le parti, devono essere coerenti con la capacità economica della cooperativa, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo termine nonché ai momenti di mercato vigenti.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e chi abbia interessi contrastanti con quelli della società o limitanti il suo sviluppo.

Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la cooperativa.

Possono inoltre diventare soci persone giuridiche i cui scopi o interessi non siano in contrasto con quelli della Cooperativa.

ART. 7 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Coloro che intendono diventare soci devono presentare domanda

al Consiglio di Amministrazione.

La domanda deve contenere:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, domicilio e residenza;
- b) indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale e delle specifiche competenze possedute;
- c) indicazione dell'importo e del numero delle quote sottoscritte. Il valore della quota non dovrà essere né, inferiore né superiore, ai limiti prefissati dalla legge;
- d) dichiarazione di accettazione dello statuto sociale, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) dichiarazione di volontà, con tale sottoscrizione, di assumere la qualifica di socio nelle categorie sopra precisate nonché dunque l'interesse a far parte della cooperativa;
- f) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quelle della cooperativa;
- g) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in cooperativa conforme alle leggi vigenti sulla cooperazione.

La domanda di ammissione da parte del socio-persona giuridica società associazioni o enti dovrà contenere:

- a) denominazione o ragione sociale, sede, attività;
- b) delibera di autorizzazione con indicata la persona fisica designata a rappresentare l'Ente, Organismo o persona giuridica;
- c) numero delle quote che si propone di sottoscrivere;

Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati copia dello statuto e la delibera di autorizzazione.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera sulla domanda.

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci. Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo, e comunque non oltre 30 giorni.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato, e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. In caso di rigetto della domanda di ammissione il Consiglio di Amministrazione è tenuto a motivarne la mancata ammissione.

ART. 8 - OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI

I soci dovranno versare la quota sociale e un contributo spese, quest'ultimo in nessun caso restituibile, che rientrerà nei ricavi per spese di funzionamento.

Essi sono obbligati inoltre:

a) al versamento della quota sottoscritta e contributo spese, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione stessa, con le modalità e nei termini previsti dallo statuto e/o regolamento interno;

b) al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

c) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

d) a mettere a disposizione le loro capacità professionali ed il loro lavoro, in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto associativo instaurato e fermo restando le esigenze della cooperativa;

e) è fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, o di affiliarsi a società o associazioni che perseguano identici scopi sociali o che comunque esplicino attività concorrenti, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione.

Il socio deve inoltre astenersi, anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale, dal tenere comportamenti incompatibili con il rapporto fiduciario che la cooperativa ripone nella sua attitudine personale e professionale a partecipare all'attività sociale e al conseguimento degli scopi sociali.

I soci hanno diritto di:

a) cooperare al raggiungimento dei fini sociali, partecipando alle attività della Cooperativa e alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;

b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;

c) prendere visione del bilancio annuale e presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferiti alla gestione sociale;

d) esaminare il Libro soci ed il libro dei verbali delle assemblee e, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge, esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

TITOLO IV

TRATTAMENTO DEI SOCI LAVORATORI

ART. 9 - CONDIZIONI RETRIBUTIVE

La disciplina della prestazione di lavoro dei soci e la relativa retribuzione è regolata dal regolamento interno redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

TITOLO V

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO - ESCLUSIONE - DECADENZA - RECESSO

ART. 10 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualifica di socio può essere persa per: esclusione, reces-
so, fallimento, scioglimento o liquidazione, ed altresì per
morte. Le quote dei soci non possono essere sottoposte a pegno
né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la
Cooperativa.

ART. 11 - ESCLUSIONE

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione al
socio che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto
ed alle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali e
che, senza giustificato motivo, si renda moroso nei pagamenti
dei contributi e negli altri casi previsti dalla legge, salvo
il diritto della società a rivalersi nei confronti dell'esclu-
so per eventuali danni morali e materiali arrecati. In parti-
colare possono altresì essere esclusi i soci:

- a) che perdano i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che non adempiano puntualmente le obbligazioni assunte verso
la società: in tal caso i soci stessi devono essere invitati a
mettersi in regola e la loro esclusione potrà essere delibera-
ta se, trascorso un mese dal detto invito scritto, dovessero
risultare ancora inadempienti;
- c) che svolgano azioni in contrasto con i principi di coopera-
zione e con gli scopi sociali e mutualistici o che rendano
particolarmente difficoltosi i rapporti tra la cooperativa e i
committenti;
- d) che non ottemperino alle decisioni degli organi amministra-
tivi o che, in qualche modo - anche nell'esecuzione del rap-
porto di lavoro - causino significativi danni materiali o
d'immagine, intaccando la reputazione della società. Oppure
siano causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compro-
mettere in modo rilevante il normale ordinario svolgimento
delle attività sociali ovvero pongano in essere comportamenti
tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il
rapporto sociale;
- e) che non siano più idonei o non più in grado di svolgere le
prestazioni previste dallo statuto e dunque di partecipare al
raggiungimento dello scopo sociale;
- f) dimostrino mancanza di interesse alla propria appartenenza
e permanenza in società, disertando senza giustificato motivo
- espresso in forma scritta - incontri, riunioni, formazione
ed aggiornamenti, nonché due riunioni consecutive dell'assem-
bla o comunque non partecipino, senza giustificato motivo e in
modo reiterato alle iniziative sociali;
- g) svolgano o tentino di svolgere attività in concorrenza con
la cooperativa senza espressa autorizzazione del Consiglio di
Amministrazione.

L'esclusione del socio comporta, in ogni caso, la risoluzione
del rapporto di lavoro.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa
in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo
su tali materie sono demandate al foro competente, ai sensi di

legge.

ART. 12 - RECESSO DEL SOCIO

Il recesso viene concesso al socio che si trovi nelle condizioni previste dalla legge e dal precedente art. 11, nonché al socio che si trovi nelle condizioni di non poter più contribuire al raggiungimento degli scopi sociali o che, per situazioni particolari, abbia a presentare giustificati motivi. Potrà recedere dalla società il socio che non sia più in grado di partecipare all'attività sociale, ma comunque non prima che abbia assolto tutti gli impegni e convenzioni assunti con la società in tempi successivi, ed infine non prima che siano stati assolti tutti gli obblighi che la società medesima abbia assunto nei confronti di terzi ed in cui il socio che intende recedere sia personalmente impegnato. Spetta al Consiglio di Amministrazione della società accertare se sussistano i motivi che legittimino il recesso e a provvedere in conseguenza. Decadono di diritto dalla qualità di soci gli enti o persone giuridiche in liquidazione.

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione vengono comunicate a mezzo di lettera raccomandata RR all'interessato, o via fax o PEC, o con qualsiasi altro strumento idoneo. Al socio receduto, dichiarato decaduto, od escluso e agli eredi del socio defunto, la liquidazione della quota avrà luogo sulla base di quanto previsto dall'art. 2535 del c.c.

ART. 13 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota versata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 12. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

ART. 14 - LIQUIDAZIONE

I soci receduti od esclusi hanno diritto soltanto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato, o successivamente incrementato, al rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussiste nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi di legge, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, si è verificato.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

ART. 15 - TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RESPONSABILITÀ DEI SOCI CESSATI

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel

quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo ad una apposita riserva indisponibile oppure al fondo di Ammodernamento e Sviluppo.

ART. 16 SOCI SOVVENTORI

Possono essere ammessi alla Cooperativa, in qualità di "soci sovventori" ai sensi dell'art. 4, Legge n. 59/1992, coloro che, condividendo il progetto etico imprenditoriale della cooperativa, conferiscono capitale a titolo gratuito e concorrono all'indirizzo delle attività svolte.

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche.

I soci sovventori contribuiscono alla formazione del Fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale.

Possono altresì essere soci sovventori tutti quegli enti che sono titolari di risorse finanziarie e patrimoni destinati a perseguire una missione sociale alle quali non riescono a dare un'adeguata destinazione, e che intendano mettere le suddette risorse a disposizione dell'imprenditore sociale al fine di perseguire lo scopo di cui all'oggetto; in particolare il ruolo di socio sovventore può essere assunto anche dagli enti locali che rappresentano gli acquirenti principali delle prestazioni offerte dalla cooperativa, affidando a quest'ultima servizi e strutture, in forma alternativa all'affitto o alla convenzione, sollevando l'ente dalla gestione diretta.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato.

Chi intende diventare socio sovventore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione apposita domanda scritta contenente le indicazioni di cui all'art. 7 del presente statuto.

I conferimenti effettuati dai soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote trasferibili del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuna.

Ogni socio sovventore deve sottoscrivere e versare un numero minimo di quote per Euro 100,00 (cento virgola zero zero). Tale limite non si applica ai soci lavoratori.

La trasferibilità delle quote dei soci sovventori è subordinata al gradimento del Consiglio di Amministrazione.

I soci sovventori sono obbligati:

- a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni, e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

A ciascun socio sovventore saranno attribuiti 2 voti.

I soci sovventori persone fisiche possono essere nominati Con-

siglieri. I Consiglieri scelti tra i soci sovventori non possono comunque essere superiori ad un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il tasso di remunerazione dei conferimenti dei soci sovventori potrà essere maggiorato, rispetto a quello degli altri soci, nella misura massima consentita dalla legge.

Al socio sovventore recedente spetta il rimborso del capitale conferito secondo il valore nominale, eventualmente rivalutato.

In caso di liquidazione della cooperativa le quote dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote degli altri soci.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 17 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile ed è costituito da un numero illimitato di quote ciascuna del valore nominale di importo non inferiore ad Euro 50 (cinquanta), né di importo maggiore ai limiti di legge (eventuale: superabili ai sensi di legge in caso di conferimento di beni o crediti, di aumento mediante imputazione a capitale di dividendi o ristorni ed in caso di emissione di quote dei soci sovventori.

b) dalla riserva legale;

c) dalla riserva indivisibile;

d) dal fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri o investimenti;

e) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori;

f) dal qualunque altra riserva costituita dall'assemblea o prevista dalla legge;

g) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del capitale sociale sottoscritto.

Le riserve non possono essere ripartite tra soci né durante la vita della società né all'atto del suo scioglimento.

La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività - disciplinata da apposito regolamento - per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

ART. 18 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale, sottoscritto in denaro, e il contributo delle spese, saranno versati in massimo tre soluzioni.

ART. 19 - QUOTE SOCIALI

Le quote sociali sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e non possono essere cedute, neppure ad altri soci, con effetto verso la società senza l'autorizzazione del Consiglio stesso, dovendosi considerare vincolate a favore della società a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

ART. 20 - ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO D'ESERCIZIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di amministrazione provvederà alla redazione del Bilancio d'esercizio secondo le norme del Codice Civile previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 c.c.

La cooperativa accoglie la previsione dell'art. 2514 del codice civile (requisiti delle cooperative a mutualità prevalente) facendo proprio:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Nel caso di residui passivi l'assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) non meno del 30% o nella misura prevista dalla legge a riserva legale; mai divisibile tra i soci, ai sensi di legge;
- b) alla costituzione o all'incremento dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura prevista per legge;
- c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva

il bilancio, alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva, non divisibile tra i soci, o ad un fondo per lo sviluppo tecnologico, di ristrutturazione o potenziamento aziendale. L'Assemblea può sempre deliberare che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato nella lettera b), venga devoluta ai fondi di riserva di cui alla lettera a)

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, l'erogazione del ristorno ai soci, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, e per i soci lavoratori, altresì in relazione all'entità della retribuzione e all'inquadramento professionale, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento che in via preliminare deve tenere conto delle retribuzioni dei soci.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio, mediante una o più delle seguenti forme:

- in forma liquida/ erogazione diretta;
- aumento gratuito e proporzionale delle rispettive quote.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

ART. 21 - ORGANI SOCIALI

Sono organi della società:

- a) - l'Assemblea dei soci;
- b) - l'Organo Amministrativo;
- c) - il Revisore legale dei conti;
- d) - l'organo di controllo (ove previsto).

ART. 22 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
2. la nomina degli amministratori, eventuale loro compenso e gratuità, e la struttura dell'organo amministrativo;
3. la nomina dell'organo di controllo e del revisore e la relativa remunerazione;
4. l'approvazione dei regolamenti;
5. le modificazioni dello statuto;
6. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
8. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della

liquidazione.

L'assemblea dei soci delibera altresì, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori, ai fini della soluzione della crisi, nonché in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità.

L'assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ha facoltà di deliberare l'elezione, senza oneri per la cooperativa, di un Presidente Onorario, al fine di riconoscere con tale carica, particolari doti e meriti al socio prescelto. Lo stesso non potrà far parte del Consiglio di Amministrazione ma potrà essere invitato alle riunioni dello stesso nonché dell'assemblea dei soci, con funzione consultiva e senza diritto di voto, lo stesso riceverà copia dell'ordine del giorno e potrà chiedere di essere sentito su specifici argomenti.

ART. 23 - CONVOCAZIONE

L'assemblea si riunisce presso la sede sociale o altrove purché in Italia.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea, ordinaria e straordinaria a sensi di legge, è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (o dei luoghi) dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

A cura degli amministratori, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere inviato ai soci e agli altri aventi diritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata ai soci e agli aventi diritto presso il loro domicilio risultante dal libro dei soci, o con altri mezzi, ivi compresi fax e posta elettronica, che ne assicurino la ricezione da parte dei destinatari;

In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale negli otto giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega, tutti i soci aventi diritto al voto e all'intervento, tutti gli amministratori, il sindaco ed il revisore se nominati sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, sindaco e revisore non presenti.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare

l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, nei casi previsti dalla legge.

ART. 24 MAGGIORANZE COSTITUTIVE E DELIBERATIVA

Salvi i casi nei quali la legge stabilisce inderogabilmente una maggioranza diversa, e fermi in ogni caso gli altri limiti di legge, l'assemblea sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati oltre la metà dei soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti che competono ai soci.

ART. 25 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Le votazioni devono essere palesi.

Ogni socio ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota.

Ai soci sovventori spetta il diritto di voto con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e, conformemente alla deliberazione che ne determina l'emissione, dal presente statuto.

I soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 (cinque), in relazione all'ammontare della quota sociale detenuta, oppure al numero dei loro membri ed il numero dei voti concessi è deliberato dal Consiglio di Amministrazione in sede di ammissione.

ART. 26 - RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante; essa deve essere conservata dalla società

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.

ART. 27 - ORGANO AMMINISTRATIVO

La cooperativa sarà amministrata , alternativamente, su decisione dei soci in occasione della nomina:

- da un amministratore unico, scelto tra i soci, e che resterà

in carica per il periodo determinato in sede di nomina ovvero fino a revoca o dimissioni;

- da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci; non sono candidabili coloro che abbiano, in via continuativa, mansioni di coordinamento del personale.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili senza limitazioni.

L'assemblea determina l'eventuale compenso per gli amministratori, calcolabile anche in relazione al risultato della gestione e potrà assegnare agli amministratori un trattamento di fine mandato.

Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'Organo di controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società al di fuori dell'ordinaria amministrazione e dei professionisti.

Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni o specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, determinandone i poteri. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'art. 2475 comma 5, del Codice Civile, nonché i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e all'Organo di controllo, con cadenza trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo.

Il Consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia ovvero nei Paesi dell'Unione Europea, almeno a cadenza trimestrale e comunque tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e dell'Organo di controllo o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. La parità dei voti farà prevalere il voto del Presidente. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dal Consigliere più anziano in carica. Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

ART. 28 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
Per la sostituzione dell'Amministratore Unico e dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c.

ART. 29 - POTERI DI GESTIONE
All'Amministratore Unico ed al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa. Gli amministratori, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti. Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri. I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione. Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente. Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.

ART. 30 - RAPPRESENTANZA
La rappresentanza della cooperativa spetta all'amministratore unico ovvero al presidente del consiglio di amministrazione,

ai vicepresidenti e agli amministratori delegati.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti, di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti - attive e passive - riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

ART. 31 - RESPONSABILI DELLE DIVISIONI

A fini operativi, in vista del raggiungimento degli scopi sociali, le attività della Cooperativa potranno essere ripartite in più divisioni. A ciascuno delle divisioni sarà preposto un direttore il quale su richiesta del Consiglio di Amministrazione potrà stipulare con la Cooperativa apposita convenzione per regolare i propri rapporti con la società medesima.

ART. 32 - ORGANO DI CONTROLLO - SINDACO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

La Cooperativa può nominare l'organo di controllo e/o il revisore legale dei conti; se l'Assemblea dei soci non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.

Nei casi previsti dalla legge, o richiesti da attività svolta con le istituzioni, la nomina è obbligatoria.

Nel caso di nomina obbligatoria dell'organo di controllo anche monocratico si applicano le disposizioni dell'art. 2477 del Cod. Civ.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 33 - SCIoglimento ANTICIPATO

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale, deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'Art. 5 del D.LgS. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, cui la cooperativa aderisce; in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato come per legge.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 34 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali sulle Cooperative e, in quanto compatibili, quelle dettate per la società a responsabilità limitata.

F.TO: DIONIGIA FURIOSI

" VINCENZO ROZZA Notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto informatico cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 D. Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

F.TO: VINCENZO ROZZA Notaio

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.